



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005552 P-4.22.1
del 09/05/2016



13978943

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio per il mercato interno e la
concorrenza
- Servizio per la libera circolazione
delle merci e dei capitali

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. COM (2016) 198.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma

20 MAG. 2016

UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

Prot. 3-4868

URGENTISSIMO

Al Dipartimento per le Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di
Giustizia UE
(email: infoattive@governo.it)

e, p.c., **All'Ufficio di Gabinetto**

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di Valutazione degli atti UE

**Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale**
Nucleo di Valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di relazione.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

- Codice del Consiglio: 7949/16
- Codice della proposta: COM(2016) 198
- Codice interistituzionale: 2016/0107 (COD)
- WP Commissione (2016): presente

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, anche in formato elettronico editabile, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

- **Codice della proposta:** COM(2016) 198 final
- **Codice interistituzionale:** ... (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Dipartimento Tesoro]

Premessa: finalità e contesto

La Commissione Europea ha presentato in data 12 aprile u.s. una proposta di direttiva per una rendicontazione pubblica, paese per paese (cosiddetto country-by-country), delle informazioni fiscali da parte di imprese multinazionali con un giro d'affari superiore a 750 milioni di euro.

La proposta si concretizzerà attraverso una modifica della Direttiva 2013/34/UE (c.d. "Direttiva Contabile") che, abrogando la Quarta e la Settima direttiva comunitaria relative, rispettivamente, a bilanci di esercizio e bilanci consolidati, era intervenuta sul contenuto e sui criteri di formazione dei bilanci d'esercizio, dei bilanci consolidati e sulle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Con il D.Lgs. n.136 del 18 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 1° settembre 2015, il legislatore nazionale ha già recepito i contenuti della direttiva 2013/34/UE.

La Direttiva 2014/95/UE¹ aveva infatti modificato la Direttiva Contabile inserendo un apposito invito a valutare la possibilità di ulteriori obblighi di rendicontazione fiscale per i gruppi di grandi dimensione, sulla scorta dei lavori, allora in corso, tanto in sede OCSE quanto comunitaria². Parimenti il Pacchetto contro l'elusione fiscale (ATAP) presentato lo scorso 28 gennaio dalla Commissione Europea, indicava, tra le altre cose, che a seguito di una consultazione pubblica

¹ Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

² In particolare era stato modificato l'articolo 48, sul riesame della direttiva contabile, inserendo la disposizione seguente: "In Article 48, the following paragraph is inserted before the last paragraph: 'The report shall also consider, taking into account developments in the OECD and the results of related European initiatives, the possibility of introducing an obligation requiring large undertakings to produce on an annual basis a country-by-country report for each Member State and third country in which they operate, containing information on, as a minimum, profits made, taxes paid on profits and public subsidies received.'"

tenuta sul tema, in aprile sarebbe stata presentata una proposta di direttiva sulla rendicontazione pubblica paese per paese delle informazioni fiscali delle imprese multinazionali³.

Le informazioni da rendere pubbliche sono pressoché le stesse del country-by-country reporting del Progetto OCSE/G20 BEPS (azione 13), recepito in ambito UE con una direttiva (c.d. DAC 4) su cui si è raggiunto l'accordo politico all'Ecofin dell'8 marzo ed è in attesa di una prossima formale adozione.

Le informazioni dovranno essere ripartite per ciascun singolo paese con riferimento alle sole imprese residenti nell'Unione Europea mentre dovranno essere riportate su base aggregata per le attività extra-UE. Per le imprese extra-UE, residenti in paesi inclusi in una black list europea di prossima pubblicazione, l'obbligo di rendicontazione sarebbe ancora paese per paese.

L'obbligo graverebbe tanto sulla società capogruppo, quando residente in uno stato membro, quanto su filiali (subsidiary) di medie e grandi dimensioni e succursali (branch) delle multinazionali quando la società capogruppo è residente in un paese extra-UE (obbligo secondario). In questi due ultimi casi l'obbligo è commisurato alla dimensione del soggetto operante sul territorio UE, prevedendosi forme di esclusione dello stesso per soggetti di piccole dimensioni.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della nuova direttiva è individuata nell'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE secondo cui "per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale". Si fa presente che la materia fiscale è invece normalmente regolata dall'art. 115 del TFUE che richiede semplicemente un parere al Parlamento Europeo e adotta i rispettivi atti all'unanimità.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Le multinazionali riescono con facilità a spostare la propria base imponibile da una giurisdizione all'altra, all'interno o all'esterno dell'UE, attraverso operazioni di pianificazione fiscale che hanno natura transfrontaliera.

La proposta di direttiva, pertanto, è giustificata da ragioni di sussidiarietà, per affrontare la

³ "In parallel, the Commission is currently analysing whether some additional accounting and tax information on country by country basis should be made public by multinational firms. An Impact Assessment is being carried out on whether public disclosure would add to a fairer tax system in the Single Market. While the precise parameters of the public disclosure obligation still need to be decided, the preliminary analysis indicates that increased corporate tax transparency towards the public could also contribute to reducing unfair differences in treatment between multinational and other companies which influences the tax strategies of the former and of Member States. Greater public tax transparency could thus help meeting the Union's objective of taxing profits in the country where they are generated. At the same time, an initiative would need to take into account the need to protect legitimate business secrets. **After the finalisation of the Impact Assessment and taking into account its final outcome, the Commission intends to present a legislative initiative in April of this year.**"

dimensione transfrontaliera dell'elusione fiscale internazionale.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La nuova direttiva si limita alle disposizioni necessarie per conseguire l'obiettivo di una maggiore trasparenza. Il principio di proporzionalità, quindi, è pienamente rispettato. Si fa tuttavia presente che l'obbligo, gravando in maniera principale solo sulle multinazionali con sede nell'Unione Europea, rischia di generare uno svantaggio competitivo per tali aziende rispetto ai soggetti con sedi centrali fuori dall'Unione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

L'obiettivo della proposta di aumentare la trasparenza fiscale delle imprese (specie multinazionali) è in generale condivisibile. Sarà tuttavia opportuno valutare le implicazioni della proposta rispetto ai termini dell'accordo raggiunto in sede internazionale sul country-by-country reporting (nell'ambito del quale si era concordato che le informazioni restassero a disposizione delle sole amministrazioni fiscali e per finalità di risk assessment, e che quindi non fossero pubbliche) e alle prospettive di evoluzione di tale accordo, per cui è prevista una revisione nel 2020.

La presente proposta è relativa ai gruppi societari con un fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di EUR e non impone alcun obbligo alle piccole e medie imprese.

La direttiva rafforzerà la fiducia dei cittadini nell'equità dei sistemi fiscali sebbene c'è il forte rischio che lo strumento crei uno svantaggio competitivo per le aziende europee, inserendo un nuovo standard che si discosta da quello definito in sede OCSE-G20, dove in particolare si è convenuto che le informazioni in oggetto dovessero restare nella esclusiva disponibilità delle amministrazioni fiscali interessate, salvaguardata da rigide regole di confidenzialità e specifiche istruzioni sull'uso delle informazioni, al fine di evitare un uso distorto delle stesse, ad esempio fornendo pubblicamente elementi per aggiustamenti fiscali da parte di altre amministrazioni, senza che le stesse debbano sottostare ai vincoli di confidenzialità e appropriatezza dell'uso imposti dallo standard OCSE in tema di CBCR

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto il contrasto all'elusione fiscale transfrontaliera è pienamente conforme al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione. Tuttavia tale interesse va bilanciato con la necessità che le imprese italiane, assieme alle imprese UE, non subiscano uno svantaggio competitivo da tali obblighi di trasparenza, ai quali non sarebbero sottoposte, o lo sarebbero solo in maniera più blanda, le imprese extra-UE anche quando operanti sul territorio europeo.

La proposta in esame, contribuisce alle politiche UE in materia di responsabilità sociale delle imprese, di crescita e di occupazione, e risponde all'invito del Parlamento europeo a introdurre la comunicazione paese per paese in materia di imposta sul reddito delle società.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta di direttiva, nella sua versione originale, è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie. La posizione della delegazione italiana potrà evolvere in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

(nessun profilo di competenza)

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, si segnala che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), commi 145 e 146, ha previsto l'adeguamento alle indicazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese. La predetta rendicontazione andrà presentata all'Agenzia delle entrate secondo le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni, stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di prossima emanazione. L'Agenzia delle Entrate scambierà poi, in via automatica, queste informazioni con tutte le amministrazioni fiscali interessate. La disciplina domestica dovrà essere conforme al testo della Direttiva UE di prossima formale approvazione (c.d. Direttiva Dac 4).

Tale disciplina non prevede alcun obbligo di pubblicità di tali informazioni, pertanto un'eventuale adozione della suddetta proposta di direttiva, nei termini attuali, comporterà un adeguamento della normativa esistente.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

(Nessun profilo di competenza)

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione dovrà organizzarsi per svolgere le funzioni conseguenti al recepimento di nuove disposizioni ed alle eventuali modifiche delle norme già esistenti per rendere la disciplina domestica conforme al testo della direttiva UE.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'obbligo di rendicontazione Paese per Paese riguarda solo i gruppi societari con un fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di EUR e non impone alcun obbligo alle piccole e medie imprese. Anche le multinazionali non europee che esercitano attività economiche in Europa saranno soggette agli stessi obblighi di comunicazione, sebbene in quest'ultimo caso l'obbligo resta in capo al soggetto del gruppo operante nell'UE, che risponderà nel limite delle sue obiettive possibilità ad adempiere. Le informazioni relative ad attività extra UE, tanto di gruppi europei quanto di gruppi extra-UE, dovranno essere fornite su base aggregata a meno che tali attività siano condotte per il tramite di imprese residenti in paradisi fiscali, nel qual caso

dovrebbero applicarsi obblighi speciali di trasparenza.

La rendicontazione è uno strumento che aiuta gli Stati nella lotta all'elusione fiscale internazionale. La proposta di direttiva, quindi, contribuisce alle politiche UE in materia di responsabilità sociale delle imprese, di crescita e di occupazione.

Altro

(Nessun profilo di competenza)